

Sentenza n. 720 del 28 novembre 2012 (ud 27 ottobre 2012) - della Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. XIV - Pres. Spartaco Cellitti - Rel. Spartaco Cellitti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA
QUATTORDICESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
CELLITTI SPARTACO - Presidente e Relatore
PENNACCHIA AMBROGIO - Giudice
TOZZI GIANDOMENICO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2070/12
depositato il 16/04/2012
- avverso la sentenza n. 106/12/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
AVV. ZACCHIA RICCARDO
VIA ATTILIO REGOLO 12/D 00192 ROMA
proposto dal ricorrente:
S.S.
VIA MIRANDOLA 30 00182 ROMA RM
difeso da:
AVV. FONTANELLA GIANLUCA
LUNGOTEVERE FLAMINIO 74 00196 ROMA RM
Atti impugnati:
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...)
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...)

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. S.S. ha proposto ricorso avverso la iscrizione ipotecaria n. (...) ad opera di Equitalia Gerit,S.p.A. (ora Equitalia Sud S.p.A.) notificata in data 04.02.2009 e caduta sull'immobile di proprietà in R. Via M., 30 F1. 929 particella 52, per un importo complessivo di Euro 4.992,18 pari al doppio del credito iscritto a ruolo per Euro 2.829,58.

L'asserita iscrizione ipotecaria scaturiva dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento nn. (...) e (...) per tributi e di altre cinque cartelle di natura non tributaria.

Il ricorrente eccepisce la mancata notifica di dette cartelle di pagamento e in ogni caso la illegittimità della iscrizione ipotecaria per un importo di gran lunga inferiore a Euro 8.000,00 previsto dall'[art. 76](#) D.P.R. n. 600 del 1973.

La CTP di Roma sez. 12 con sentenza n. 106/12/12 depositata in data 02.03.2012, in mancanza di costituzione in giudizio del concessionario,

accoglie il ricorso ordinando la cancellazione della iscrizione ipotecaria di che trattasi a cura e spese di Equitalia Gerii omettendo la pronuncia sulla rifusione delle spese di lite, reputandosi, pertanto, come compensate tra le parti.

Appella sul punto delle spese il contribuente sostenendo che la compensazione deve essere puntualmente motivata dal giudice in considerazione che il principio della soccombenza base sancito dall'[art. 91](#) c.p.c. prevede che la parte soccombente deve rimborsare le spese in favore della parte vittoriosa, salvo la soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, non esplicitate nel caso dal giudice.

Si costituisce Equitalia Sud S.p.A. opponendosi alla richiesta dell'appellante osservando che all'epoca della iscrizione ipotecaria per importi inferiori a Euro 8.000,00 la questione era controversa, poi risolta con la L. n. 73 del 2010.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La commissione deve valutare, preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, l'ammissibilità dell'appello, in relazione ai nuovi adempimenti introdotti per la proposizione dell'appello in caso di ricorso non notificato (come nel caso di specie) a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'[art. 3 bis](#) della L. n. 248 del 2005 con il comma 7, ha introdotto una modificazione al comma 2 dell'[art. 53](#) D.Lgs. n. 546 del 1992 per effetto della quale la disposizione risulta così novellata" art. 53 c.2: il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20 commi 1 e 2 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22 commi 1,2,3; OVE il ricorso non sia notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

La modificazione, come sopra introdotta, pone, dunque, a carico dell'appellante un ulteriore adempimento, a pena di inammissibilità, se il ricorso non è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. In tale ultima ipotesi, il ricorso contro la pronuncia del giudice di primo grado deve essere depositato non soltanto presso la commissione tributaria regionale adita in grado di appello, ma anche presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza oggetto di gravame. Trattasi di adempimento previsto a pena di inammissibilità per quei giudizi di appello incardinati subito dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione (3 dicembre 2005).

Nella fattispecie in esame l'appello è stato proposto con la spedizione a mezzo raccomandata AR n.13659433610-3 in data 18.05.2012 ricevuto dalla CTR in data 23.05.2012 e notificato all'ufficio in data 09.05.2012 senza che sia stata depositata copia dell'appello presso la segreteria del giudice a quo, ma soltanto spedita in data 03.05.2012 race.AR 13659433955-0 e ricevuta 08.05.2012, onde esso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 12 gennaio 2011. a conferma del proprio orientamento (sentenze n. 43/2010 e 321/2009) dichiara la legittimità dell'[art. 53](#) comma 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, modificato dall'art. 3 bis comma 7 dal decreto 203/2005- nella formulazione in vigore dal 3

dicembre 2005 e ribadisce che è inammissibile l'appello tributario non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario qualora l'appellante non faccia seguire alla notifica anche il deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice a quo, specificando le ragioni processuali che sono alla base della disposizione in riferimento all'[art. 123](#) disp.att.cod.proc.civ.. ponendo a carico dell'appellante le conseguenze della scelta di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario: precisa la corte che il deposito deve avvenire nel termine di 30 giorni previsto per il coevo deposito presso la CTR. Conforme la recante Ordinanza della stessa corte n. 141 del 14.04.2011.

La ordinanza della Corte di Cassazione [n. 23499](#) del 10.11.2011 precisa, inoltre, che detto adempimento alla CTP deve avvenire mediante deposito e non mediante spedizione, pena la inammissibilità. Nella specie la copia dell'appello risulta spedita alla CTP di Roma in data 03.05.2012 racc. 13659433955-0.

La soluzione accolta esime la commissione dall'esame di tutte le eccezioni sollevate dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella A3.b prevista dal D.L. n. 1 del 2012 conv. con mod. L. n. 27 del 2012 e dei parametri previsti dal D.M. [n. 140](#) del 20 luglio 2012 in vigore dal 23 agosto 2012: il compenso liquidato tiene conto del valore della lite di Euro 1.389,00 (compreso nello scaglione fino a Euro25.000) e delle 4 fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) stabilendo il minimo stabilito tenuto conto della esiguità del valore in lite e della linearità dei principi assunti perché consolidati in giurisprudenza di legittimità, e così complessivamente Euro 1.128,00, importo che va decurtato del 20% ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 15](#) D.Lgs. n. 546 del 1992 comma 2 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento del compenso in favore dell' Ufficio liquidato in Euro 902,40.

Roma il 24 novembre 2012.